



CONSIGLIO COMUNALE DI AREZZO

Consiglio Comunale n. 108

Riferimenti Archivistici: D 03 - 20150000232

ADUNANZA DEL 21/12/2018

OGGETTO: MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO.

Consiglieri presenti alla votazione

ANDREANI EGIZIANO	1
APA JACOPO	2
BARDELLI ROBERTO	3
BENIGNI LEONARDO	-
BENNATI BARBARA	-
BERTINI PAOLO	4
BONACCI GIOVANNI	5
BRACCIALI MATTEO	-
CANESCHI ALESSANDRO	-
CAPORALI DONATO	-
CARLETTINI GIOVANNA	6
CASI ALESSANDRO	-
CASI TIZIANA	-
CASUCCI MARCO	7
CHIERICI SIMONE	8
CHIZONITI DOMENICO	9
CORNACCHINI MERI STELLA	10

GHINELLI ALESSANDRO	11
LEPRI PAOLO	-
MACRI' PASQUALE	-
MATTESINI ALESSIO	12
MAURIZI CLAUDIA	-
MODEO ANDREA	-
PASQUINI DONATA	13
PIOMBONI ANGIOLINO	14
RALLI LUCIANO	-
RICCI MASSIMO	-
ROMANINI GIOVANNI	15
ROMIZI FRANCESCO	-
ROSSI ANGELO	16
SCAPECCHI FEDERICO	17
SISI PAOLO	-
STELLA LUCA	-

Presidente	DOTT. ALESSIO MATTESINI
Segretario Generale	DOTT. FRANCO CARIDI
Scrutatori	ANDREANI EGIZIANO
	RALLI LUCIANO
	ROMIZI FRANCESCO



IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che con decreto legislativo 14/03/2011 n. 23 avente per oggetto “*Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale*” è stata introdotta, fra l’altro, all’art. 4, la possibilità per i Comuni capoluogo di provincia, per le Unioni di Comuni nonché per i Comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o Città d’arte, di istituire, con delibera del Consiglio, un’imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ubicate sul proprio territorio, da applicare secondo criteri di gradualità in proporzione al prezzo, fino ad un massimo di 5,00 euro per notte di soggiorno, con la precisazione che il relativo gettito è destinato a finanziare interventi in materia di turismo, di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali;

RILEVATO, a questo riguardo, che l’art. 4, comma 3, del citato d. lgs. n. 23/2011, stabilisce che con regolamento - da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della Legge n. 400/1988 – “*è dettata la disciplina generale di attuazione dell'imposta di soggiorno. In conformità con quanto stabilito nel predetto regolamento, i Comuni, con proprio regolamento, sentite le associazioni maggiormente rappresentative dei titolari delle strutture ricettive, hanno la facoltà di disporre ulteriori modalità applicative del tributo, e di prevedere esenzioni e riduzioni per particolari fattispecie o per determinati periodi di tempo. Nel caso di mancata emanazione del regolamento nazionale nel termine di 60 giorni dall’entrata in vigore del D.Lgs. 23/2011, i Comuni possono comunque adottare gli atti previsti*”;

PRESO ATTO:

- che il previsto regolamento nazionale non è stato emanato entro i termini stabiliti dalla richiamata normativa;
- che il Comune di Arezzo ha deciso di esercitare la facoltà prevista dal succitato art.4 D. Lgs. n°23/2011 con deliberazione del Consiglio comunale n°135/2015 con cui è stata istituita l’imposta di soggiorno e contestualmente è stato approvato il relativo regolamento applicativo;
- che la decorrenza inizialmente prevista al 1° luglio 2016 è stata tuttavia condizionata dalla disciplina di finanza pubblica che con le Leggi n°208/2015 e n°296/2016 ha sospeso per gli anni 2016 e 2017 l’efficacia dell’aumento dei tributi locali rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l’anno 2015 (con esclusione della TARI);

RILEVATO che solo in seguito alla entrata in vigore del D.L. n°50/2017 – che all’art.4, comma 7, ha disposto che dalla data di entrata in vigore della norma, in deroga a quanto previsto dalle Leggi n°208/2015 e n°296/2016 sopra richiamate, gli Enti Locali a ciò titolati (e cioè i Comuni capoluogo di provincia, le Unioni dei Comuni nonché quelli inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d’arte) possono istituire o rimodulare l’imposta di soggiorno, venendo pertanto meno la sospensione della efficacia dei provvedimenti degli Enti Locali limitatamente alla istituzione/rimodulazione della suddetta imposta -, l’Amministrazione comunale ha potuto concretamente attivare



CONSIGLIO COMUNALE DI AREZZO

l'imposta di soggiorno sul territorio comunale, e ciò con decorrenza dalla data del 1° gennaio 2018, così come stabilito nel DUP 2018/2020;

CONSIDERATO che alla luce della esperienza applicativa, nell'intento di semplificare gli adempimenti dei contribuenti e definire regole operative di più agevole attuazione, si rende necessario provvedere ad apportare al Regolamento per l'applicazione dell'imposta di soggiorno limitate modificazioni;

PRECISATO che nel dettaglio le modifiche da apportare al “Regolamento per l'applicazione dell'imposta di soggiorno”, riguardano:

- a) l'art. 2 comma 2, ove alla luce delle sopravvenute norme di cui al D.L. 50/2017, art.4, e L.R. n. 86/2016, art. 70, viene meglio precisata la nozione di “*struttura ricettiva*”;
- b) l'art. 7, comma 2, ove, mantenendo fermo comunque l'obbligo per i soggetti onerati di procedere al riversamento dell'imposta di soggiorno con cadenza quadrimestrale, si è ritenuto opportuno semplificare gli obblighi dichiarativi, trasformandone la periodicità da quadrimestrale ad annuale, prevedendo altresì come termine ultimo quello del 30 gennaio dell'anno successivo, coincidente col termine ultimo per l'invio del Conto della Gestione Annuale dell'agente contabile (c.d. Modello 21);
- c) l'art. 7, comma 3, ove, in relazione alla dichiarazione di cui al punto che precede, si prevede che la stessa possa essere trasmessa al Comune, oltreché su supporto cartaceo, o mediante posta certificata, come già precedentemente previsto, anche mediante **posta elettronica semplice unitamente a riproduzione di documento di identità del dichiarante**, il tutto sino alla definizione da parte dell'amministrazione comunale di apposita procedura telematica;

VISTA la bozza di regolamento, contenente le modifiche ed integrazioni ad esso richiamate, allegata alla presente delibera di cui costituisce parte integrale e sostanziale;

RITENUTO che le modifiche al citato Regolamento introducano miglioramenti operativi nella conduzione della imposta di soggiorno;

VISTO l'art. 27, c. 8, della Legge n. 448/2001, secondo cui:

- il termine per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

RICHIAMATO l'art. 42 del D. Lgs. n. 267/2000, che sancisce la competenza del Consiglio Comunale all'approvazione del presente atto;

VISTO altresì l'art. 13, comma 15, del citato D.L. 201/2011 ove si prevede che: “*A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui*



CONSIGLIO COMUNALE DI AREZZO

all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione.....”

VISTA la nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione Federalismo Fiscale prot. n. 4033/2014 del 28/02/2014, la quale stabilisce la modalità per la trasmissione telematica, mediante inserimento nel Portale del federalismo fiscale, delle delibere di approvazione delle aliquote o tariffe e dei regolamenti dell'imposta unica comunale;

VISTO l'allegato parere dell'organo di revisione dell'ente acquisito in data 27.11.2018, in ottemperanza all'art. 239, comma 1, lettera b) del D. Lgs. n° 267/2000, come modificato dall'art. 3 comma 2 bis del D.L. 174/2012;

CONSIDERATO che la proposta della presente deliberazione è stata esaminata dalla competente Commissione Consiliare bilancio, finanze e tributi nella seduta del 17.12.2018 esprimendo parere favorevole

VISTO il parere regolarità tecnica e contabile del Direttore del Servizio Finanziario richiesto ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D. Lgs. 267/2000 che di seguito si riporta: favorevole;

Dato atto del dibattito espletato sull'argomento in oggetto, comprensivo delle eventuali dichiarazioni di voto, pubblicato e conservato agli atti;

Viste le votazioni, esperite tramite l'ausilio dell'impianto di rilevazione elettronica del voto, che ottengono il seguente esito:

Votazione sulla proposta:

Consiglieri presenti	17	
Consiglieri votanti	17	
Voti favorevoli	17	
Voti contrari	0	
Astenuti	0	
Non Votanti	0	

Approvata all'unanimità

DELIBERA

- 1) la premessa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 2) di approvare il “Regolamento per l'applicazione dell'imposta di soggiorno”, comprensivo delle modificazioni indicate in premessa, nel testo che si allega alla presente deliberazione formandone parte integrante e sostanziale (**Allegato A**);



CONSIGLIO COMUNALE DI AREZZO

- 3) di prendere atto che le modifiche al predetto Regolamento entrano in vigore con effetto dal 01/01/2019;
- 4) di delegare il Direttore dell'Ufficio Tributi a trasmettere copia della presente delibera e del regolamento in oggetto al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente.

(RM)

Il Segretario Generale
DOTT. FRANCO CARIDI



Il Presidente
DOTT. ALESSIO MATTESINI